

Reg. e SezioneNRG: **24594/11****Ricorrente, Questione e Soluzione****P.G. in proc. BIONDI****Altri Dati**Udienza
del **24/05/2012**
Relatore **R. M.**
Blaiotta

Questione: Se, per il riconoscimento della circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità nei reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, si debba fare ricorso al criterio quantitativo con predeterminazione di limiti ponderali per tipo di sostanza, ovvero debba aversi riguardo ad altri indici che, al di là di soglie quantitative prefissate, valorizzino il grado di pericolo per la salute pubblica derivante dallo smercio di un elevato quantitativo e la potenzialità di soddisfare numerosi consumatori per l'alto numero di dosi ricavabili.

Riferimenti normativi: Cost., art. 25 comma 2; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, 80 comma 2.

Ordinanza di rimessione n. 38748/2011 

Soluzione: Affermativa, nel senso che non è ravvisabile l'aggravante quando la quantità sia inferiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia) determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito quando tale quantità sia superata.